



**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI**

Relazione D.N.S.H.

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CONDOTTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L'ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE ("BIBLIOBUS") PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO

**P.N.R.R – Misura M5C2 – Investimento 2.2 - “Piano Integrato Urbano - PIÙ” – Azione A3
“Bibliobus - Acquisto automezzi”**



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
4. CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'	5
5. REQUISITI D.N.S.H. E CRITERI AMBIENTALI MINIMI	8
5.1 SCHEDA TECNICA D.N.S.H. n. 9 (ACQUISTO, NOLEGGIO E LEASING DI VEICOLI)	8
5.2 SCHEDA TECNICA D.N.S.H. n. 12 (PRODUZIONE DI ELETTRICITA' DA PANNELLI SOLARI)	10
5.3 SCHEDA TECNICA D.N.S.H. n. 3 (ACQUISTO, NOLEGGIO E LEASING DI COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)	11
5.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI (cat. N2)	13
6. APPLICAZIONE DEI REQUISITI NELLA PROCEDURA DI APPALTO	13

1. Premessa

La presente relazione viene prodotta nell'ambito della procedura di gara *finalizzata all'acquisto di n. 1 veicolo allestito a biblioteca mobile ("bibliobus") per il sistema bibliotecario della Città di Torino, destinato allo svolgimento di attività performative in occasione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche, e ad attività di promozione della lettura* (C.U.P. C14H22000040006 - C.I.G. B211CBCA99) – Importo a base di gara: Euro 189.000,00 oltre I.V.A. 22% – indetta in attuazione dell'Azione A3 “Bibliobus - Acquisto automezzi” del “Piano Integrato Urbano – PIÙ”, relativa alla Misura “Piani integrati – M5C2 – Investimento 2.2” approvata dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) finanziato dall'Unione Europea con i fondi *Next Generation EU*, al fine di individuare gli elementi di verifica della rispondenza delle offerte formulate nell'ambito della procedura di affidamento ai “*criteri ambientali minimi*” pertinenti con l'oggetto dell'appalto (di seguito C.A.M.) ed al principio di “*non arrecare danno significativo*” al raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (Do Not Significant Harm, di seguito “D.N.S.H.”), con specifico riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione delle emissioni di “gas serra”, all'utilizzo efficiente delle risorse ed alla prevenzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti (“*economia circolare*”), nonché alla prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE/852/2020.

2. Normativa di riferimento

Per la redazione della presente relazione e la valutazione della conformità al principio del “D.N.S.H.” ed ai “criteri ambientali minimi” (“C.A.M.”) sono stati considerati i seguenti documenti:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM/2019/640;
- Regolamento UE/2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento UE/2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento delegato UE/2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento UE/2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2002, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento delegato UE/2023/2485 della Commissione Europea del 27 giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività

economiche non previste nel precedente documento (integrazione del Regolamento Delegato UE/2021/2139);

- Regolamento delegato UE/2023/2486 della Commissione Europea del 27 giugno 2023, che integra il regolamento UE/2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, che modifica il Regolamento delegato UE/2021/2178 della Commissione Europea del 6 luglio 2021, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
- “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. “D.N.S.H.”)”, allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze – n. 22, pubblicata il 14 maggio 2024;
- Comunicazione della Commissione Europea n. 373/2021 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 - 2027”;
- Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia – n. 10160/2021 - add. 1 - rev. 2;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Linee Guida per il controllo e la rendicontazione” n. 30 del 11 agosto 2022;
- Criteri ambientali minimi pertinenti con l'oggetto dell'appalto, approvati, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021.

3. Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'acquisto di n. 1 veicolo dotato di specifico allestimento a “biblioteca mobile” (“bibliobus”), progettato per costituire infrastruttura sociale e centro culturale mobile accessibile, aperto ed inclusivo, nonché per essere punto di raccordo e promozione di azioni diffuse sul territorio, in accordo e sinergia con il terzo settore, nonché per l'offerta di servizi ed attività orientate alla produzione di un neo-welfare culturale e sociale, diventando così occasione di accesso all'informazione ed alla cultura nelle zone cittadine dove è più difficile servirsi delle sedi del sistema bibliotecario urbano.

Il veicolo si inserisce a pieno titolo nel percorso di ripensamento delle funzioni del sistema bibliotecario cittadino, previsto dal progetto PIÙ, e, a tal fine, si caratterizza:

- a livello progettuale, per l'elevata flessibilità di utilizzo, potendo ospitare anche attività proprie di altri Servizi della Città – come lo svolgimento di attività performative in occasione

di feste e manifestazioni pubbliche – sia attività di promozione della cultura o finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione digitale della comunità;

- a livello tecnologico, per l'adozione di soluzioni avanzate ed innovative, anche dal punto di vista del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale, dovendo essere conforme alle specifiche tecniche contenute nei "criteri ambientali minimi" (C.A.M.) per l'acquisto di nuovi veicoli – approvati, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021 – e soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo" al raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 ("D.N.S.H."), di cui all'art. 17 del Regolamento UE/2020/852, ottemperando ai requisiti da esso stabiliti in ordine alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione delle emissioni di "gas serra", all'utilizzo efficiente delle risorse, alla prevenzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti ("economia circolare"), ed alla prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Il "bibliobus" sarà caratterizzato da un vano organizzato in due distinte aree:

- una "zona libreria", attrezzata con scaffalature per l'esposizione di libri ed una parete laterale apribile, incernierata alla base e dotata di cuscini opportunamente sagomati, al fine di costituire una "seduta" a disposizione dell'utenza per la consultazione di libri e riviste;
- una "zona deposito", per la conservazione del materiale utilizzato per le attività bibliotecarie e di promozione della lettura programmate.

L'accesso al vano biblioteca sarà consentito sia all'utenza deambulante, mediante ingresso dotato di scala retrattile, a "scomparsa" sotto il pianale, sia all'utenza non deambulante e/o in carrozzina, mediante apposito ingresso separato, attrezzato con pedana elevatrice.

Il comfort termico ed il risparmio energetico sarà assicurato mediante una coibentazione dell'involucro esterno ad elevato spessore, realizzata con materiali ad elevato isolamento termico / bassa conducibilità.

La zona libreria sarà dotata di ampie finestre / vetrate ed oblò a tetto, al fine di massimizzare l'illuminazione naturale ed il conseguente risparmio energetico, nonché di una "parete apribile" mediante pistoncini elettrici, a costituire una rampa di seduta, sulla quale collocare dei cuscini sagomati, a disposizione dell'utenza; l'illuminazione ottimale sarà comunque assicurata mediante apposito impianto costituito da plafoniere a led, a basso consumo, realizzato a soffitto.

L'alimentazione elettrica delle dotazioni interne sarà effettuata (in ordine di priorità) mediante collegamento ad una rete esterna di corrente, ovvero mediante pacco batterie dedicato, ricaricato da apposito impianto fotovoltaico installato sul tetto, di potenza complessiva indicativamente pari a 600 W.

4. Classificazione dell'attività

Le attività appaltate, in quanto finanziate con fondi *Next Generation EU* dell'Unione Europea, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), risultano soggette all'applicazione

del principio di “non arrecare danno significativo” agli obiettivi ambientali stabiliti nell’accordo di Parigi del 17 giugno 2021, ai sensi Regolamento UE/241/2021.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi previsti al principio del “Do No Significant Harm” (D.N.S.H.), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui all’art. 17 del Regolamento UE/2020/852, articolata nei sei obiettivi di seguito elencati, finalizzati alla valutazione se una misura possa, o meno, arrecare un danno agli obiettivi ambientali succitati:

- *mitigazione dei cambiamenti climatici*, con specifico riferimento all’eventuale apporto di “significative emissioni di gas serra”;
- *adattamento ai cambiamenti climatici*, con riferimento all’eventuale “impatto negativo sul clima attuale e futuro”;
- *uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, con riferimento all’eventuale “danno apportato per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), al loro deterioramento qualitativo o alla riduzione del loro potenziale ecologico”;
- *economia circolare*, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in considerazione dell’eventuale apporto di “significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, all’incremento nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, causando danni ambientali significativi a lungo termine”;
- *prevenzione e riduzione dell’inquinamento*, con riferimento alle emissioni inquinanti prodotte nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, con riferimento all’eventuale danno apportato per le “buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi, o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione Europea”.

I criteri generali affinché un attività non determini un danno significativo all’ambiente e contribuisca, pertanto, agli obiettivi sopra elencati sono definiti nel Regolamento UE/2020/852 e nel Regolamento delegato UE/2021/2139, e sono dettagliati, con riferimento alle specificità degli interventi finanziati, nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “D.N.S.H.”)”, allegata alla Circolare del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze – n. 22, pubblicata il 14 maggio 2024.

Tali criteri, ed i requisiti che devono essere rispettati dalle azioni finanziate, sono raccolti in apposite schede tecniche, relative alle aree di intervento che hanno implicazioni in termini di D.N.S.H.; le schede tecniche pertinenti con le azioni finanziate nell’ambito del “Piano Integrato Urbano – PIÙ” (M5C2I2.2) sono le seguenti:

- costruzione di nuovi edifici (Scheda n. 1);
- ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali (Scheda n. 2);
- acquisto, noleggio e leasing di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda n. 3)

- interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione / rinnovamento di edifici (Scheda n. 5);
- acquisto, noleggio e leasing di veicoli (Scheda n. 9);
- produzione di elettricità da pannelli solari (Scheda n. 12);
- imboscamento e restauro forestale (Scheda n. 19).

Per ognuno delle sopra elencate aree di intervento sono previsti due differenti tipologie di requisiti, più stringenti nel caso in cui all'investimento sia richiesto "un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici" (Regime 1), meno stringenti se all'investimento è richiesto di limitarsi a "non arrecare danno significativo", ed è, pertanto, previsto un mero rispetto del principio del "D.N.S.H." (Regime 2).

Alle attività appaltate risultano applicabili i requisiti previsti dalla Scheda n. 9, relativa all'"Acquisto, noleggio e leasing di veicoli", dalla Scheda n. 12, relativa alla "Produzione di elettricità da pannelli solari", e dalla Scheda n. 3, relativa all'"Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche", nel caso in cui il mezzo venga equipaggiato con le dotazioni informatiche occorrenti alla divulgazione / diffusione di contenuti audio / video, previste come opzionali e valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiante all'offerta presentata.

L'intervento è ricompreso nell'Investimento 2.2 del "Piano Integrato Urbano – PIÙ" ed è pertanto soggetto al Regime 2, ovvero del "mero rispetto" del principio del "D.N.S.H.", come da mappatura allegata alla citata "Guida operativa".

Relativamente all'acquisto del veicolo e per le eventuali dotazioni informatiche offerte non è pertanto atteso un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico, ed è, quindi, previsto un mero rispetto del principio del "D.N.S.H." (Regime 2).

Relativamente alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, il Regolamento delegato UE/2021/2139 presuppone invece che "tale attività non possa arrecare un danno significativo all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici e pertanto, ad essa, venga applicato, ai fini del rispetto del principio del "D.N.S.H.", un regime "unico" di requisiti", come indicato nella Scheda n. 12.

I criteri definiti dalle altre Schede tecniche non risultano invece applicabili, in quanto non pertinenti con le attività previste nell'ambito dell'appalto.

Le azioni finanziate con fondi *Next Generation EU* devono ottemperare anche ai requisiti di natura ambientale per gli acquisti di beni e servizi previsti dalla normativa nazionale ("criteri ambiti minimi"), finalizzati ad individuare le soluzioni progettuali, i prodotti o i servizi migliori sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita, stabiliti con appositi decreti approvati dal Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

Le schede tecniche del D.N.S.H. integrano i suddetti requisiti, imponendo requisiti aggiuntivi.

All'appalto si applicano, pertanto, anche i criteri ambientali minimi relativi all'"Acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre e servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", approvati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021.

I restanti criteri individuati dal Ministero della Transizione Ecologica non risultano invece applicabili, in quanto non pertinenti con le attività previste nell'ambito dell'appalto.

5. Requisiti D.N.S.H. e criteri ambientali minimi

5.1 Scheda tecnica D.N.S.H. n. 9 (Acquisto, noleggio e leasing di veicoli)

L'acquisto di un veicolo appartenente alla categoria N2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), progettato e costruito per il trasporto di merci, con massa massima superiore alle 3,5 tonnellate ma non superiore alle 12 tonnellate, deve essere improntata al contenimento del consumo di carburante e delle emissioni di polveri e sostanze inquinanti derivanti dall'uso di combustibili fossili, privilegiando, in tal senso, le motorizzazioni "ad emissioni zero" (elettrica, ad idrogeno, biogas e biocarburante), alla riduzione della dispersione al suolo di sostanze contaminanti e delle emissioni sonore prodotte durante la marcia, nonché alla limitazione della produzione di rifiuti non recuperabili / non riutilizzabili / difficilmente riciclabili, o dell'inefficiente gestione degli stessi.

A tal fine, con riferimento ai sei obiettivi ambientali individuati dal principio del D.N.S.H., sono stabiliti i seguenti requisiti:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Requisiti

L'attività deve soddisfare uno dei seguenti criteri:

- il veicolo acquistato deve rientrare nella definizione di "veicolo pesante ad emissioni zero", ai sensi dell'art. 3, p.to 11, del Regolamento 2019/1242/UE;
- qualora alimentato a biogas / biometano (LNG / CNG), devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i biocarburanti soddisfano i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli artt. 29, 30 e 31 e le norme sui biocarburanti derivati da alimenti e mangimi di cui all'art. 26 della Direttiva 2018/2001/UE (RED II) e relativi atti attuativi;
 - i biocarburanti impiegati dimostrano la conformità ai criteri della RED II, attraverso certificati di sostenibilità equivalenti ai consumi (previsti) del veicolo, sostenuti nel corso della sua vita;
 - la misura è integrata da attività di compensazione, che dimostrino che la quota di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa nel mix nazionale aumenta nel tempo.

- Elementi di verifica ex-ante

Il veicolo dovrà essere omologato per essere alimentato con carburante biometano, conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dall'art. 29, parr. da 2 a 7 e 10, e art. 31 della Direttiva 2018/2001/UE (RED II), nonché alle norme sui biocarburanti derivati da alimenti e mangimi di cui all'art. 26 della medesima Direttiva e relativi atti attuativi.

Nel corso del servizio (affidato ad operatore economico individuato con specifica procedura di appalto, nell'ambito della medesima Azione A3 "Bibliobus - Acquisto automezzi" del "Piano

Integrato Urbano – PIÙ”, Misura “Piani integrati – M5C2 – Investimento 2.2”), il veicolo dovrà, pertanto, essere rifornito con biometano la cui conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva “RED II” sia attestata mediante apposita certificazione di sostenibilità, equivalente ai consumi (previsti) nel corso della vita utile del mezzo.

L’operatore economico che partecipa alla procedura di appalto dovrà produrre apposita dichiarazione del costruttore del mezzo che attesti “la compatibilità del veicolo all’utilizzo del biocombustibile di alimentazione previsto – biometano conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all’art. 29, parr. da 2 a 7 e 10, e art. 31 della Direttiva 2018/2001/UE (RED II), nonché alle norme sui biocarburanti derivati da alimenti e mangimi di cui all’art. 26 della medesima Direttiva e relativi atti attuativi”.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Requisiti

Il beneficiario dei finanziamenti deve fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione), sia nel “fine vita” del mezzo, con riferimento alle procedure individuate per il recupero / riutilizzo e per il riciclo, corredate da apposita dichiarazione del produttore che “il veicolo è riutilizzabile o riciclabile per almeno l’85% del peso e riutilizzabile o recuperabile per almeno il 95% del peso”, come stabilito dall’All. 1 della Direttiva 2005/64/CE sull’“omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità”, che modifica la Direttiva 70/156/CEE.

- Elementi di verifica ex-ante

L’operatore economico offerente dovrà produrre apposita dichiarazione del produttore che attesti che “il veicolo offerto è costruito con materiali riutilizzabili o riciclabili per almeno l’85% del peso e riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso”, come stabilito dall’All. 1 alla Direttiva 2005/64/CE sull’“omologazione dei veicoli a motore in ordine alla loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità”, corredata da una relazione descrittiva delle modalità pianificate di gestione dei rifiuti, prodotti sia in fase di utilizzo (a seguito di manutenzione), sia in fase di dismissione (“fine vita”), con specifico riferimento alle procedure individuate per il loro recupero / riutilizzo e per il riciclo.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

- Requisiti

Il veicolo offerto deve essere conforme ai requisiti della più recente fase applicabile dell’omologazione Euro VI dei veicoli pesanti, stabiliti ai sensi del Regolamento CE/595/2009.

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico offerente dovrà produrre il certificato di omologazione del veicolo offerto, attestante il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti previsti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Non pertinente.

5.2 Scheda tecnica D.N.S.H. n. 12 (Produzione di elettricità da pannelli solari)

La produzione di elettricità da energia fotovoltaica non deve prevedere l'utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose e la generazione di rifiuti dovuti all'impiego di componenti non durabili, difficilmente sostituibili / recuperabili / riciclabili, in attuazione dei criteri per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi con l'energia previsti dalla Direttiva 2009/125/CE.

A tal fine, con riferimento ai sei obiettivi ambientali individuati dal principio del D.N.S.H., sono stabiliti i seguenti requisiti:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Requisiti

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione delle emissioni di "gas ad effetto serra", la produzione di elettricità deve avvenire in modo efficiente, nel rispetto di tutte le prescrizioni normative CEI riguardanti la progettazione, la costruzione e la sicurezza in materia di sistemi e componenti per la conversione fotovoltaica dell'energia solare, fino all'interfaccia col sistema elettrico a cui viene fornita l'energia.

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico che partecipa alla procedura di appalto dovrà produrre il progetto dell'impianto di generazione dell'elettricità mediante pannelli fotovoltaici installati sul tetto del veicolo, da cui si evinca la conformità dello stesso alle vigenti norme CEI in materia, corredato di apposita dichiarazione di conformità rilasciata dal progettista.

- Elementi di verifica ex-post

A fornitura avvenuta, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire apposita dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/2008 (requisiti previsti per impianti di potenza inferiore a 20 kW).

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente, in relazione alla potenza dell'impianto previsto (requisiti richiesti unicamente per impianti di potenza superiore a 1 MW).

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Requisiti

Per mitigare il rischio di utilizzare componenti ed apparecchiature difficilmente recuperabili / riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, deve essere favorito l'impiego di dispositivi che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla Direttiva 2009/125/CE, ad elevata durabilità e facilmente scomponibili e sostituibili.

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico offerente dovrà produrre idonea documentazione che attesti l'iscrizione del produttore dei pannelli fotovoltaici nell'apposito Registro dei produttori AEE, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Requisiti

I pannelli fotovoltaici devono essere dotati di marcatura CE. La marcatura CE deve includere la conformità alla Direttiva 2011/65/UE sulla "restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)".

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico offerente dovrà produrre apposita dichiarazione che i pannelli fotovoltaici implementati sul tetto del veicolo "sono dotati della marcatura CE e sono prodotti in conformità alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)".

- Elementi di verifica ex-post

A fornitura avvenuta, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di conformità CE dei pannelli fotovoltaici, rilasciata dal produttore, da cui si evinca anche la conformità alla Direttiva 2011/65/UE sulla "restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)".

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Non pertinente, in relazione alla tipologia dell'impianto previsto (requisito richiesto unicamente per impianti realizzati in aree agricole).

5.3 Scheda tecnica D.N.S.H. n. 3 (Acquisto, noleggio e leasing di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'eventuale fornitura delle dotazioni informatiche di bordo per la divulgazione / diffusione di contenuti audio / video, integrate nella predisposizione realizzata (elemento premiante dell'offerta), deve garantire una riduzione dei consumi di energia necessaria al funzionamento e, conseguentemente, una diminuzione delle emissioni di gas climalteranti correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire il minor impatto negativo possibile sui cambiamenti climatici.

Deve altresì limitare l'utilizzo di componenti realizzati con materiali e sostanze pericolose per l'ambiente, e tenere in considerazione, a fine vita, il corretto ed efficiente smaltimento dei rifiuti prodotti.

Mitigazione del cambiamento climatico

- Requisiti

Al fine di non arrecare danno all'ambiente e mitigare il cambiamento climatico, devono essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di ridurre le emissioni di "gas ad effetto serra".

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico che partecipa alla procedura di appalto dovrà produrre idonea documentazione attestante che i prodotti offerti sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la normativa UNI EN ISO 14024.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Requisiti

Le apparecchiature elettroniche fornite devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

La progettazione dei suddetti dispositivi deve considerare il loro impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, facilitando il miglioramento delle prestazioni, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, contribuendo così ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico che partecipa alla procedura di appalto dovrà produrre idonea documentazione attestante che i prodotti offerti sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la normativa UNI EN ISO 14024, e che il loro produttore / distributore / fornitore è iscritto alla piattaforma RAEE, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Requisiti

I dispositivi elettronici offerti non devono essere realizzati con componenti prodotti con materiali e sostanze pericolose per l'ambiente.

- Elementi di verifica ex-ante

L'operatore economico offerente dovrà produrre idonea documentazione attestante che i prodotti offerti sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la normativa UNI EN ISO 14024. *Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*

Non pertinente.

5.4 Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli per il trasporto merci (cat. N2)

Emissioni di "gas a effetto serra" e di inquinanti atmosferici

- Requisiti

Almeno una percentuale pari al 15% in numero dei veicoli oggetto della gara d'appalto (arrotondato per eccesso), anche qualora questa sia divisa in lotti distinti, deve essere costituito da veicoli pesanti "puliti", che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti derivanti da petrolio fossile, al fine di contribuire alla decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali dei trasporti (quali, ad esempio, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) e gas di petrolio liquefatto – GPL).

Ciascun veicolo, diverso dai veicoli pesanti puliti sopra indicati, deve avere livelli di emissioni inferiori o, al massimo, pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione.

- Elementi di verifica

La gara prevede la fornitura di un veicolo con alimentazione alternativa "pulita", a metano (combustibile principale) e benzina (combustibile secondario, disponibile nella misura minima necessaria alla gestione delle emergenze, a seguito dell'esaurimento del carburante principale), ovvero unicamente a metano.

L'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento dovrà indicare, in sede di offerta, il costruttore del veicolo, la relativa designazione commerciale, la categoria, il tipo di motopropulsore, con relativa alimentazione, e dovrà allegare il certificato di omologazione del mezzo, da cui si evinca la conformità ai limiti per le emissioni inquinanti stabiliti dalla più recente fase applicabile all'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti", ai sensi del Regolamento CE/595/2009 ("Euro VI"), secondo il ciclo di prova vigente.

6. Applicazione dei requisiti nella procedura di appalto

I requisiti sopra elencati sono integrati nella documentazione di gara (disciplinare di gara e relativi allegati) e nelle specifiche tecniche del veicolo da fornire, individuate dal capitolato d'appalto e relativi allegati, e sono oggetto di specifica valutazione *ex ante* (in sede di gara) ed *ex post* (in sede di collaudo della fornitura), mediante compilazione, a cura dell'operatore economico offerente, delle

check-list di controllo previste dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “D.N.S.H.”) – Edizione aggiornata”, di seguito allegate.

Scheda 9 - Acquisto, noleggio e leasing di veicoli

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	E' stato verificato che la misura non abbia un tagging climatico superiore a 0 e non sia stata prevista l'applicazione di una lista di esclusione?	Sì	
	2	E' stata individuata la categoria di appartenenza dei veicoli e i relativi vincoli applicabili, in base alle indicazioni della presente Scheda tecnica 9 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH?	Sì	
	3	Sono disponibili la documentazione di omologazione, o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione, o copia elettronica del certificato di conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali previsti per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 2?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	4	Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC) è disponibile la dichiarazione del costruttore attestante la tipologia di combustibile impiegato, rientrante nella direttiva RED II, e i certificati di sostenibilità equivalenti al consumo (previsto) del veicolo sostenuti nel corso della sua vita utile, attestanti la conformità ai criteri della RED II?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	5	Per i veicoli delle categorie M1 e N1, è disponibile il certificato di omologazione attestante che i veicoli siano (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85% del peso, e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso? Per i veicoli delle categorie N2 e N3, è stato dimostrato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85% del peso, e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso? Per i veicoli M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria, ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare, in quanto tali categorie di veicoli non sono previste.	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	6	E' disponibile il certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta

Scheda 12 - Produzione di elettricità da pannelli solari

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o, in generale, rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	2	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	3	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione, così come definita nell'Appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
	4	Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE?	Sì	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20 kW, è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?		
	9	Per gli impianti oltre i 20 kW, è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?	Non applicabile	Il requisito non si applica alla tipologia di impianto realizzato

Scheda 3 - Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?	Si	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura	
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di Tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)	Si	Documentazione richiesta agli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura	
	<i>In caso di assenza di un'etichetta ambientale di Tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>				
	3	L'AAE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
	<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>				
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: •ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); •EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/EU e s.m.i.) Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e s.m.i.)?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2	
8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	Non applicabile	Le specifiche tecniche definite dal capitolato d'appalto prevedono, per i prodotti oggetto di eventuale fornitura, il possesso dell'etichetta ambientale di cui al punto 2		
<i>Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di print&copy si applica un requisito trasversale</i>					
9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?	Non applicabile	I prodotti oggetto di eventuale fornitura non appartengono alla tipologia di dispositivi soggetti a requisiti		